

Cari Magistrati,

sto curando da tempo le iniziative giudiziarie a tutela dei diritti dei singoli magistrati onorari di tribunale, che mi hanno conferito mandato al fine di far valere le loro legittime pretese in sede giurisdizionale.

La questione pregiudiziale.

Le iniziative che sto attivando includono, altresì, la richiesta rivolta ai giudici italiani di sollevare avanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale, in ordine alla compatibilità del vostro inquadramento giuridico-economico con il diritto eurounitario.

Il diritto dell'UE vieta, invero, l'abuso del lavoro a tempo determinato e le discriminazioni, anche retributive, tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni.

Si tratta ora di conseguire dalla Corte di Giustizia dell'UE un esplicito riconoscimento di tali principi anche con specifico riferimento a Voi magistrati onorari di tribunale, superando "dall'alto" quegli orientamenti ostili o restrittivi che hanno in passato connotato alcune pronunce rese dai giudici italiani.

Detti principi, se esplicitati dalla Corte di Giustizia, vincolerebbero infatti sia i giudici sia gli organi legislativi degli Stati membri.

Fondamentale è che la questione pregiudiziale di cui sono stati investiti i Giudici del Lussemburgo sia pertinente al caso scrutinato dal giudice nazionale remittente.

L'iniziativa dei giudici di pace di Roma e de L'Aquila e l'intervento dei magistrati onorari di tribunale.

Come avrete appreso dalle notizie disponibili in rete, si è recentemente determinata l'opportunità di pervenire, con ancora maggiore sollecitudine, al coinvolgimento della Corte di Giustizia UE.

Tale possibilità si è concretizzata nell'ambito di due ricorsi per decreto ingiuntivo introdotti, rispettivamente a Roma e a L'Aquila, da altrettanti giudici di pace, che si sono rivolti a propri colleghi invocando la corresponsione di retribuzioni non liquidate dal Ministero della Giustizia.

I Giudici di pace assegnatari dei ricorsi hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, affinché valuti la conformità al diritto dell'Unione europea della normativa italiana che disciplina i compensi dei giudici di pace.

La Corte sovranazionale dovrà ora stabilire se sussistono i presupposti per pronunciarsi e, in caso affermativo, se i dubbi prospettati dai suddetti giudici italiani siano fondati.

La partecipazione dei Got e dei Vpo è possibile, previo intervento nel giudizio instauratosi avanti ai suddetti giudici di pace dai loro colleghi.

Pongo quindi a disposizione di tutti coloro che fossero interessati a tale intervento una breve informativa – che include quella già anticipata ai miei assistiti – sui vantaggi e sui rischi dell'azione, al fine di favorire una scelta consapevole in ordine all'eventuale adesione.

L'adesione al procedimento innanzi alla Corte di Giustizia obbliga a intraprendere anche il giudizio avanti ai giudici nazionali?

PROF. AVV. PAOLO LAZZARA

Assolutamente no. Nessuno di coloro che desiderano partecipare al giudizio innanzi agli euro giudici con lo scrivente difensore, è tenuto, neppure moralmente, a proseguire anche ulteriori iniziative innanzi alla magistratura italiana (molti hanno, peraltro, già intrapreso tale iniziativa con il mio patrocinio, alle tariffe concordate con la Feder.m.o.t.).

A sottolineare tale libertà di successiva scelta, ho previsto che debba essere versato, *una tantum*, un compenso omnicomprensivo di 50,00 Euro da ogni persona fisica aderente all'attuale iniziativa (tale compenso esaurisce l'obbligo posto a carico dei ricorrenti; dette condizioni sono meglio specificate nella documentazione che sarà fornita prima dell'eventuale adesione al ricorso). E' però evidente che, in assenza di una riforma legislativa migliorativa dello *status quo* che, comunque, prevedibilmente non avrà effetto retroattivo, occorrerà rivolgersi alla magistratura italiana per conseguire il riconoscimento dei diritti sino a oggi maturati e negati dal legislatore.

Perché partecipare al giudizio incidentale avanti alla Corte di Giustizia U.E.?

L'intervento nel giudizio avanti alla Corte di Giustizia UE ha l'obiettivo di contribuire alla causa di tutti i magistrati onorari, focalizzando l'attenzione della Corte anche sulle specificità dei Got e dei Vpo.

L'iniziativa, invero, non solo si integra virtuosamente con le azioni che mi avvio a intraprendere avanti alla magistratura italiana, ma potrebbe condizionare positivamente le sorti dell'intera magistratura onoraria di tribunale. In effetti gli eventuali principi di maggiore favore che fossero sanciti nella pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, avendo rilevanza preminente sulla legge nazionale, non solo vincolerebbero le magistrature nazionali avanti alle quali sto esercitando azioni a Vostra tutela, ma condizionerebbero a Vostro favore sia la linea politica degli Organi costituzionali titolari dell'iniziativa legislativa (Parlamento e Governo) sia il vaglio di legittimità costituzionale sulla normativa in vigore attualmente o in epoche precedenti (attribuito alla Corte costituzionale), o di futura promulgazione (funzione demandata al Presidente della Repubblica).

Chi è legittimato a partecipare al giudizio incidentale avanti alla Corte di Giustizia U.E.?

Chiunque dimostri un interesse ad agire e la rilevanza della questione pregiudiziale sollevata può partecipare al giudizio incidentale, intervenendo in quello principale. Poiché quello principale è stato sollevato in relazione a ricorrenti appartenenti alla categoria dei giudici di pace, appare opportuno che i temi più strettamente relativi alla magistratura onoraria di tribunale siano oggetto di un'istanza contenuta in un atto di intervento che ponga in evidenza anche il ruolo specifico della Vostra categoria e le sue singolarità.

Tale intervento potrebbe essere proposto anche da un numero esiguo di persone fisiche appartenenti alla magistratura onoraria di tribunale e da almeno un ente esponenziale degli interessi collettivi della categoria.

Tuttavia la presenza di un numero consistente di ricorrenti e di avvocati aventi diritto a parlare, consente di fare emergere meglio la gravità della situazione, la sua rilevanza anche quantitativa e l'importanza politico-sociale delle questioni sottese alla causa pilota, sensibilizzando il giudice eurounitario in ordine alla condizione in cui operano i magistrati onorari italiani e ai difetti della disciplina nazionale (vecchia e nuova).

PROF. AVV. PAOLO LAZZARA

In ogni caso, il giudizio avanti alla Corte UE avrà incidenza diretta sulle azioni dei Got e dei Vpo, di talché è importante che essi vi prendano parte. Spinge in questo senso la portata e l'efficacia *erga omnes* delle sentenze della Corte di Giustizia UE e la stringente correlazione tra la normativa applicabile – anche prima dell'ultima riforma – ai giudici di pace e quella più strettamente riferibile ai magistrati onorari in servizio presso i tribunali ordinari e le relative procure della Repubblica (i quali, nondimeno, si trovano in una condizione di sperequazione retributiva, seppure titolari di competenze superiori).

Riepilogando, la decisione del Giudice UE:

- vincola il giudice *a quo*, che è obbligato ad applicare la norma dell'Unione così come interpretata dalla Corte (Ciola, 1999);
- vincola tutti gli altri giudici e le amministrazioni nazionali, tenute a farne applicazione;
- obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure idonee ad adeguare il proprio ordinamento alla norma di diritto dell'Unione così come interpretata dalla Corte, pena la violazione del principio di leale cooperazione e conseguente obbligo di risarcire i danni.

Va altresì ribadito che le sentenze della Corte UE hanno efficacia *ex tunc*, di talché l'efficacia della sentenza si estende anche ai rapporti (non esauriti) sorti in precedenza, rispetto alla sentenza stessa (Edis c. Ministero Finanze, 1998).

L'art. 23 dello Statuto della Corte prevede poi che anche gli altri Stati UE, la Commissione e, se del caso, il Consiglio, il Parlamento e la Banca centrale, possono presentare le proprie osservazioni nelle cause pregiudiziali.

Le eventuali statuizioni della Corte di Giustizia, nel senso che tutti i magistrati onorari auspicano, avrebbero, dunque, efficacia sia a livello politico - atteso che costringeranno il legislatore a porre termine alla violazione del diritto comunitario - sia nelle cause che mi trovo in procinto di avviare innanzi al Tribunale civile e al T.A.R. in nome e per conto della Federmot e di tutti i Vostri colleghi che mi hanno già conferito (o mi conferiranno) mandato.

Come partecipare al giudizio incidentale avanti alla Corte di Giustizia UE

In base al Regolamento di procedura della Corte di Giustizia U.E., nei giudizi sulle questioni pregiudiziali, non è possibile intervenire direttamente avanti alla Corte. Occorre dunque intervenire avanti al giudice nazionale (in questo caso i giudici di pace di Roma e de L'Aquila), per essere "parte" nel giudizio *a quo* (già sospeso per il rinvio pregiudiziale) e, di conseguenza, presenziare nella fase incidentale, che si svolge avanti alla Corte UE.

Il Giudice di pace italiano dovrà comunicare alla Corte UE la presenza di nuove parti che potranno, quindi, partecipare nel giudizio europeo sulla questione incidentale.

In pendenza della sospensione da lui disposta, per pacifica giurisprudenza, il giudice italiano non potrebbe adottare alcun atto di estromissione o similare; sicché possiamo ritenere che non possa pronunciarsi sull'ammissibilità del nostro intervento dichiarandolo inammissibile, se non con un atto che potrebbe essere adottato dopo la pronuncia della Corte e il riavvio del processo. Diversamente, saremmo costretti a rivolgerci al Tribunale ordinario, funzionalmente competente a conoscere dell'impugnazione della eventuale ordinanza di estromissione.

Dubbi e criticità

PROF. AVV. PAOLO LAZZARA

L'intervento avanti al giudice di pace non è del tutto privo di criticità. Anzitutto sotto il profilo dell'interesse, non essendo evidenti e dirette le conseguenze della eventuale decisione del giudice sulle sorti di un magistrato diverso dal giudice di pace; si insisterà pertanto sulla portata generalizzata della eventuale sentenza UE favorevole e sull'incidenza immediata e diretta della decisione europea sulle Vostre posizioni.

L'interesse ad avere un precedente favorevole dovrebbe in questo caso giustificare l'intervento, pur in mancanza di un interesse direttamente connesso con il rapporto dedotto in lite.

Altri dubbi sono evidenziati nella stessa ordinanza di rinvio pregiudiziale del giudice remittente, che afferiscono ai profili della giurisdizione e della competenza del giudice di pace e al dovere di astensione del giudice *a quo*, con conseguente paventato difetto di terzietà e indipendenza.

Chiunque intende partecipare alle azioni prospettate deve considerarne i potenziali vantaggi e le criticità, onde giungere ad una partecipazione informata.

Sarebbe, tuttavia, inopportuno non intervenire in un giudizio che comunque avrà il suo corso con conseguenti possibili riflessi sulla posizione anche dei magistrati onorari di tribunale.

Una volta che un qualsiasi giudice della Repubblica attiva il rinvio pregiudiziale, condiziona proprio malgrado le sorti dell'intera platea cui le disposizioni di legge scrutinate si riferiscono.

Ciò Vi pone, in sostanza, in una posizione di soggetti comunque coinvolti, sui quali graveranno sia gli effetti di un intervento, sia quelli dell'inerzia processuale, in quanto comunque saranno discusse e decise problematiche giuridiche che impattano sulle Vostre sorti professionali e retributive.

Anche altri difensori si stanno prodigando in analoghe iniziative; di questo posso solo compiacermi in quanto maggiore è la qualità e il numero delle argomentazioni a sostegno di un interesse tutelabile, maggiore è la possibilità che tale interesse sia soddisfatto.

La Vostra presenza è comunque molto importante onde costringere il legislatore e la giurisprudenza nazionali a modificare la posizione di negazione assoluta dei diritti economici, previdenziali e assistenziali di tutti i Magistrati onorari.

Roma, 15.9.2017

Prof. Avv. Paolo Lazzara

Per confermare la Vostra adesione potete inviare una mail a info@proflazzara.it; riceverete così la procura e l'incarico professionale:

Prof. Avv. Paolo Lazzara – v.le Regina Margherita 262 – 00198 – Roma.

La documentazione da inviare deve comprendere:

- fotocopia del documento;
- fotocopia del codice fiscale;
- ricevuta del pagamento mediante bonifico;
- conferimento di incarico professionale sottoscritto,
- informativa sulla causa sottoscritta;
- informativa privacy sottoscritta.